



Ingegneri: assicurazione obbligatoria solo per chi esercita effettivamente la professione

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una circolare in cui si esprime un parere sulla questione dell'obbligatorietà dell'assicurazione professionale per gli ingegneri. L'obbligo scatta solo per gli iscritti agli Ordini che esercitano effettivamente la professione. Esenti gli ingegneri dipendenti della Pa e quelli delle aziende private che non firmano i progetti. La dichiarazione del Presidente Zambrano.

L'obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività libero-professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l'assicurazione professionale. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla Pa che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti.

Queste le conclusioni più importanti contenute nella circolare diffusa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, basata su una nota del Centro Studi che ha esaminato la questione relativa all'assicurazione che ha per oggetto la **responsabilità civile dei professionisti** e che copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, omissioni o negligenze.

“Con questa circolare – ha affermato Armando Zambrano, Presidente del CNI – si è chiarito un aspetto importante, quello dell'assicurazione, che tende a definire con più precisione il campo professionale degli ingegneri. E' importante distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no”.

Il documento mostra come, anche se l'obbligatorietà si riferisce in astratto a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diventi effettiva solo quando gli ingegneri mostrano di esercitare in modo effettivo la professione. **Non è, perciò, la qualità di professionista iscritto all'Ordine che determina l'insorgenza dell'obbligo ma l'ulteriore condizione dell'esercizio dell'attività.** Solo quest'ultima, infatti, mette l'ingegnere in contatto con la clientela, obbligandolo a preservarla dalle eventuali conseguenze derivanti dal commettere eventuali errori o negligenze professionali.

I professionisti sottoposti all'obbligo saranno comunque tenuti ad assicurarsi prima di assumere un eventuale incarico. Infatti, il cliente può pretendere da esso l'esibizione della polizza assicurativa prima dell'affidamento dell'incarico stesso.

Roma, 17 giugno 2013